



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

con il Ministro della difesa (GUERINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2020

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Analisi tecnico-normativa	»	27
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	33
Disegno di legge	»	34
Testo dello Scambio di Lettere	»	51

ONOREVOLI SENATORI. – La disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate, nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, risulta attualmente ancora quella operata con il riassetto delle disposizioni della legge 1° giugno 1961, n. 512, che, in materia, ha dato attuazione al previgente regime concordatario. Si tratta degli accordi sottoscritti fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio del 1929, cui è stata data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, recante «Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. ».

Il presente disegno di legge reca la ratifica dell'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

Il citato articolo 11 dispone che l'assistenza spirituale sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

L'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in materia di assistenza spirituale alle Forze armate è stata negoziata da una Commissione paritetica che ha operato presso la struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Dopo la conclusione del negoziato, avvenuta il 18 dicembre

2017, il Consiglio dei ministri del Governo *pro tempore* ha approvato l'intesa nella seduta dell'8 febbraio 2018. L'intesa è stata, poi, firmata dalle due Parti il 13 febbraio 2018.

L'intesa è volta a mettere al passo della contemporaneità la disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori. Contestualmente alla ratifica vengono apportate le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Data la specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa alle Forze armate, resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, soprattutto per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito della concreta organizzazione militare, ma è stato ridefinito il concetto di assimilazione ai gradi rispetto al precedente rapporto con le strutture e le funzioni militari. Così, i cappellani militari non sono più militari tra i militari, soggetti in tutto alle leggi e alla disciplina militare, ma vengono recuperate più nettamente le funzioni spirituali e pastorali proprie che ne fanno una figura peculiare e autonoma. Viene, inoltre, ridotto l'organico che passa dalle attuali 204 unità a 162 unità.

L'intesa dedica, quindi, una prima parte a individuare e a valorizzare le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse. Inoltre, l'intesa delinea lo stato giuridico dei cappellani come figura autonoma

rispetto all'organizzazione militare, essi, infatti, hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate, ma accedono ai gradi militari per assimilazione, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Ne consegue che, in ragione di detta assimilazione, il cappellano non possa esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate; i cappellani non portano, altresì, armi, e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa. Un ulteriore profilo innovativo riguarda il trattamento economico. In particolare, la retribuzione iniziale è ridotta rispetto alla retribuzione degli ufficiali in servizio permanente effettivo; inoltre, l'accesso limitato al grado di tenente colonnello (non più di dieci unità complessive), comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore. Viene, poi, esclusa ogni forma di retribuzione per le attività espletate fuori dell'orario di servizio, fermi restando gli oneri assicurativi connessi. Infine, sono ridotte le indennità riconosciute al cappellano militare, nel senso che sono riconosciute soltanto quelle conseguenti alla funzione svolta, con esclusione di ogni altra che non sia riferibile alla funzione effettivamente svolta.

In particolare, mediante un'operazione di riassetto normativo, la nuova disciplina recata dall'intesa, che è composta da 14 articoli, viene introdotta nel codice, nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate) già sede della materia,

agli articoli da 1533 a 1625 (a esclusione del Capo II Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari - articolo 1620).

La tabella sottostante riporta l'indicazione, per ogni articolo dell'intesa, dell'articolo del codice dell'ordinamento militare in cui è stato operato il riassetto.

TABELLA DI CORRISPONDENZA ⁽¹⁾

INTESA	CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Art. 1, comma 1	Art. 17, comma 1
Art. 1, commi 2 e 3	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 1
Art. 1, comma 4	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 1, secondo periodo
Art. 1, comma 5	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 2
Art. 2, comma 1	Art. 17, comma 2
Art. 2, comma 2	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 5
Art. 3, comma 1	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 3
Art. 3, comma 2	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 4
Art. 4, comma 1, primo e secondo periodo	Art. 1533, comma 1, primo periodo e comma 3
Art. 4, comma 1, terzo periodo	Art. 1534
Art. 4, comma 1 e comma 2, primo periodo	Art. 1533, comma 1
Art. 4, comma 2, secondo periodo	Art. 1534- <i>bis</i> , comma 1
Art. 4, comma 2, terzo periodo	Art. 1534- <i>bis</i> , comma 2
Art. 4, comma 2, quarto periodo	Art. 1534- <i>bis</i> , comma 2
Art. 4, comma 3, primo periodo	Art. 1533, comma 5

⁽¹⁾ Per le seguenti disposizioni dell'Intesa non presenti nella tabella, si precisa che:

- articolo 4, comma 4 è già insito (e si sussume) nell'articolo 1533;
- articolo 8, comma 2, norma che è già insita (e si sussume) dall'intero contesto dell'Intesa, in particolare gli articoli 1 e 2;
- articolo 8, comma 3: disposizione di rinvio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 12, comma 1 dell'Intesa;
- articolo 14, commi 2 e 3: si tratta, rispettivamente, di una disposizione generale di chiusura sull'efficacia della nuova disciplina recata dall'Intesa e della disposizione sull'entrata in vigore dell'Intesa stessa.

TABELLA DI CORRISPONDENZA ⁽¹⁾	
INTESA	CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Art. 4, comma 3, secondo periodo	Art. 1533, comma 6
Art. 5, comma 1	Art. 1547, comma 2
Art. 5, commi 2 e 3, primo periodo	Art. 1546, comma 2
Art. 5, comma 3, secondo periodo	Art. 1555, comma 4
Art. 6	Art. 1546, comma 1
Art. 7, comma 1	Art. 1608 e Ali. 1611, comma 1
Art. 7, comma 2	Art. 1612
Art. 7, comma 3	Art. 1611, comma 2
Art. 8, comma 1	Art. 1548, Art. 1549 e Art. 1559
Art. 8, comma 1, primo periodo	Art. 1548
Art. 8, comma 1, secondo periodo	Art. 1549
Art. 9	Art. 1621
Art. 10	Art. 1625
Art. 11, comma 1	Art. 1555, comma 2
Art. 11, comma 2	Art. 1555, comma 1
Art. 11, comma 3	Art. 1555, comma 3
Art. 12, comma 1	Art. 1599
Art. 12, comma 2	Art. 1601
Art. 12, comma 3	Art. 1602
Art. 12, comma	Art. 1603
Art. 13, comma 1	Art. 1599
Art. 13, comma 2	Art. 1577, comma 1
Art. 13, comma 2, lettera a)	Art. 1597, comma 1, lettera a)
Art. 13, comma 2, lettera b)	Art. 1578
Art. 13, comma 2, lettera c)	Art. 1577, comma 1, lettera d)
Art. 13, comma 2, lettera d)	Art. 1599, comma 1, lettera c)

TABELLA DI CORRISPONDENZA ⁽¹⁾	
INTESA	CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Art. 13, comma 2, lettera e)	Art. 1577, comma 1, lettera g) e h)

L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, reca il citato riassetto della nuova disciplina dell'intesa, consistente nella modifica di alcuni degli articoli del codice nell'ambito della sede della materia.

Al contempo, vengono altresì sostituiti o abrogati gli istituti superati ovvero divenuti con essa incompatibili: lettere *f*); *g*); *h*); *l*); *m*); *n*); *o*); *p*); *q*); *v*); *bb*); *ff*); *hh*); *ii*); *ll*); *rr*); *tt*); *uu*) e *aaa*).

Restano, invece, in vigore le fattispecie regolate precedentemente e riferite ad aspetti della materia non trattati direttamente dall'intesa e che costituiscono completamento anche della nuova disciplina.

Nel dettaglio gli articoli del codice ove sono stati riassetati gli articoli dell'intesa:

- lettera *a*) - articolo 17 (Assistenza spirituale), il quale al comma 1, richiama direttamente l'intesa, specificando che essa è prevista ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; la modifica dell'articolo 17 riproduce fedelmente la fonte originaria dell'articolo 11, comma 2, del citato accordo del 1984, ratificato ai sensi della legge n.121 del 1985; il comma 2 dell'articolo 17 riproduce il comma 1 dell'articolo 2 dell'intesa in materia di libertà nell'esercizio del ministero da parte dei cappellani; esso dispone che le autorità militari garantiscano ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi ne-

cessari per l'assolvimento delle loro funzioni;

– lettera *b*) – articolo 1533 (Direzione del Servizio di assistenza spirituale), il quale riproduce l'articolo 4 dell'intesa; esso dispone che la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare; l'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Ministro della difesa determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale; l'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente;

– lettera *c*) – articolo 1533-*bis* (Svolgimento del servizio di assistenza spirituale), di nuova introduzione, il quale riproduce le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 dell'intesa, in materia di assistenza spirituale, disciplinando l'esercizio del ministero spirituale dei cappellani; e i commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'intesa in materia di supplenze e collaborazioni.

Esso dispone che i cappellani militari attendano al loro ministero per soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 (cappellani militari, personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, personale delle Forze armate dello Stato e Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica) che intende fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di

coscienza; hanno competenza parrocchiale per il personale, i loro familiari e il territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, e l'organizzazione di ogni attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare; previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi. Infine, al comma 5 sono riprodotte le disposizioni dell'articolo 2, comma 2 dell'intesa, in materia di sedi: i cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare e l'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio;

– lettera *d*) – articolo 1534 (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale), il quale riproduce il comma 1 dell'articolo 4 dell'intesa nella specifica parte riferita alle nomine di Ordinario e Vicario. Esso dispone che la nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie;

– lettera *e*) – articolo 1534-*bis* (Designazione dei cappellani militari coordinatori), di nuova introduzione, il quale ripro-

duce l'articolo 4, comma 2 dell'intesa riferito alla nuova figura dei cappellani coordinatori. Esso dispone che i nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico;

- lettera *i*) - articolo 1539 (Cessazione dall'ufficio per limiti di età), il quale riproduce il comma 2, lettera *b*) dell'articolo 13 dell'intesa, in materia di cessazione dall'impiego per limiti di età. Esso dispone che l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possano conservare l'ufficio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

- lettera *r*) - articolo 1546 (Gradi gerarchici), il quale riproduce l'articolo 6 dell'intesa, in materia di assimilazione ai gradi gerarchici introducendo la nuova disciplina dei gradi dei cappellani militari: i cappellani militari sono inseriti in una tabella organica autonoma: al vertice, un Ordinario militare (assimilato al grado di tenente generale), poi il Vicario generale militare (assimilato al grado di maggiore generale); aboliti i gradi di brigadiere generale e di colonnello; per il grado di tenente colonnello, soltanto dieci cappellani vi potranno accedere. Vengono riprodotti, altresì, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 dell'intesa che stabiliscono, rispettivamente, il riconoscimento della dignità delle funzioni dei cappellani e consente loro una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale e l'impossibilità, per i cappellani militari, di esercitare poteri di comando o di direzione, e di avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Esso dispone che l'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti

gradi: secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unità; primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente; cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari, garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente una piena agibilità delle strutture militari per l'assolvimento del servizio di assistenza spirituale; essa inoltre comporta che il cappellano militare non possa esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate;

- lettera *s*) - articolo 1547 (Stato giuridico e organico), il quale riproduce l'articolo 5, comma 1 dell'intesa che fissa l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, complessivamente a 162 unità. La riduzione del numero dei cappellani dagli attuali 204 (ai sensi dell'articolo 1533, comma 1, e dell'articolo 1552) a 162 è dovuta a ragioni di carattere storico, in particolare sia per i mutamenti avvenuti nella Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II, e nell'ordinamento civile, con l'estensione del diritto di libertà religiosa in diversi ambiti, sia per i mutamenti avvenuti nelle Forze armate, con la sospensione della leva obbligatoria e la riduzione degli organici militari. Di conseguenza la proporzione tra il numero dei cappellani militari e l'entità delle Forze armate viene contenuta nei termini essenziali per l'assolvimento delle funzioni di assistenza spirituale. In particolare, il comma 2 dispone che l'organico dei cappellani militari è determinato in 162 unità;

– lettera *t*) – articolo 1548 (Nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1 dell'intesa in materia di nomine. Esso dispone che la nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare;

– lettera *u*) – articolo 1549 (Requisiti per la nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1, dell'intesa in materia di nomine. Esso dispone che i sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di ventotto anni e più di quarant'anni. Il cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale;

– lettera *z*) – articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), il quale riproduce i commi 1 e 2 dell'articolo 11 dell'intesa in materia di disciplina militare e applicazione della giurisdizione. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. Inoltre, i Cappellani militari non sono più soggetti alla normativa del codice in materia di disciplina militare, sono soggetti, invece, alla speciale disciplina, compatibile con le funzioni svolte, definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice e del regolamento sulla disciplina militare. Il comma 3 dispone che l'autorità giudiziaria, nel caso eserciti l'azione penale nei confronti di un cappellano militare, informa l'Ordinario militare. Infine, i cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle

quali sia necessario indossare la divisa militare;

– lettera *aa*) – articolo 1559 (Nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1, primo periodo dell'intesa che prevede che la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente sia conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che presentino domanda, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;

– lettera *cc*) – articolo 1576 (Norma di rinvio in materia di sospensione precauzionale dall'impiego): esso dispone che per la sospensione precauzionale dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV; la sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare (come previsto dall'articolo 13, comma 1 dell'intesa);

– lettera *dd*) – articolo 1577 (Cause di cessazione dal servizio permanente), il quale riproduce l'articolo 13, comma 2 dell'intesa in materia di cessazione dall'impiego. Esso dispone che il cappellano militare cessi dal servizio permanente per il verificarsi di una serie di cause: età, infermità, a domanda, d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici, elevazione alla dignità vescovile, per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera *c*), revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, dimissioni dallo stato clericale. Infine, il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa;

– lettera *ee*) – articolo 1578 (Cessazione dal servizio permanente per età), il quale riproduce la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 13 dell'intesa riferita alla cessa-

zione per ragioni di età. Esso dispone che il cappellano militare che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età cessi dal servizio permanente e sia collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità;

- lettera *gg*) - articolo 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità), il quale riproduce la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 13 dell'intesa riferita alla cessazione per perdita dei diritti civili e politici. Esso dispone che il cappellano militare può essere collocato d'autorità nella riserva per perdita dei diritti civili o politici;

- lettera *mm*) - articolo 1597 (Cause di perdita del grado), il quale riproduce l'articolo 13, comma 2 dell'intesa riferito alle cause di cessazione dall'impiego. Esso dispone che il cappellano militare perda il grado per dimissioni dallo stato clericale, cessazione dal servizio d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici, per cessazione dal servizio, o per motivi disciplinari. La perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa;

- lettera *nn*) - articolo 1599 (Sanzioni disciplinari), il quale riproduce l'articolo 13, comma 1 dell'intesa in materia di sanzioni. L'intesa ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio e ai cappellani militari non si applica più la disciplina militare contenuta nel capo IV del titolo VIII del libro IV del codice tranne, per quanto non espressamente contemplato dalla nuova disciplina, le disposizioni che risultano ancora applicabili. Si tratta, in sostanza, di un nuovo regime giuridico. Non vi è più la dualità delle sanzioni di stato, di cui all'articolo 1357, e di corpo, di cui all'articolo 1358. Viene previsto un unico procedimento di inchiesta formale con le sanzioni conseguenti. Esso dispone che le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizio, sono la sospensione disciplinare dall'impiego, la sospensione dalle funzioni

del grado, di cui all'articolo 1589, la cessazione dal servizio;

- lettera *oo*) - articolo 1601 (Avvio dell'inchiesta formale), il quale riproduce il comma 2 dell'articolo 12 dell'intesa in merito all'inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il cappellano. Esso dispone che ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano sia sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, in base alla sede in cui si trovi il cappellano;

- lettera *pp*) - articolo 1602 (Inquirente), il quale riproduce il comma 3 dell'articolo 12 dell'intesa e dispone che l'inquirente sia l'organo competente dell'Ordinariato militare al quale l'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa. Esso dispone che l'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare; in nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. L'inquirente - che deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito - svolge l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e rimette il rapporto conclusivo direttamente al Ministro, formulando una proposta motivata;

- lettera *qq*) - articolo 1603 (Decisioni del Ministro), il quale riproduce il comma 4 dell'articolo 12 dell'intesa e dispone che sia il Ministro della difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, a decidere, sulla sanzione da infliggere al cappellano. Esso dispone che il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599;

- lettera *ss*) - articolo 1608 (Modalità di avanzamento), il quale riproduce l'articolo 7, comma 1 dell'intesa in materia di

promozioni dei cappellani. Esso dispone che le promozioni dei cappellani militari si effettuino per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado cappellano militare capo e per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo;

- lettera *vv*) - articolo 1611 (Forme di avanzamento), il quale riproduce i commi 1 e 3 dell'articolo 7 dell'intesa in materia di forme di avanzamento dei cappellani. Non è più previsto il grado di tenente colonnello. Esso dispone che l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avvenga ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto e per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo. Inoltre, le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti;

- lettera *zz*) - articolo 1612 (Periodi di permanenza minima nel grado), il quale riproduce il comma 2 dell'articolo 7 dell'intesa in materia di periodi di permanenza nel grado. Esso dispone che gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono 5 anni per cappellano militare addetto, 10 anni per cappellano militare capo e 10 anni per primo cappellano militare capo;

- lettera *bbb*) - articolo 1621 (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari), il quale riproduce l'articolo 9 dell'intesa in materia di trattamento economico. In particolare, spetta ai cappellani il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica. Sono poi corrisposte alcune indennità. Esso dispone che al Vicario generale militare spetti il trattamento economico di base degli ufficiali

delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione; che ai cappellani militari spetti il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione; che ai cappellani militari siano corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, alcune indennità: integrativa speciale prevista per legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione, mensile di impiego operativo di base, di missione disposta dalle autorità competenti, di imbarco disposta dalle autorità competenti. Infine, il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;

- lettera *ccc*) - articolo 1625 (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale), il quale riproduce l'articolo 10 dell'intesa in materia di trattamento previdenziale. Esso dispone che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.

L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 2, specifica che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera *z*) del comma 1 del medesimo articolo 3, si applicheranno le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Per quanto concerne l'articolo 4 del disegno di legge, in relazione al novellato articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge sono state elaborate in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con Scambio di Lettere in data 15 febbraio 2008.

Tale Accordo si è reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. Il citato articolo 21 prevede che «tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue», tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l'articolo 205 del vigente codice di procedura penale italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l'omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere l'assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l'articolo 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Segreteria di Stato hanno affidato, nel 1999, ad un'apposita Commissione paritetica l'esame della questione.

La Commissione ha esaminato l'evoluzione dell'ordinamento italiano in ordine all'assunzione della testimonianza in sede processuale, rilevando che:

a) l'articolo 205 del codice di procedura penale ha pretermesso il richiamo ai cardinali, escludendoli dal novero dei soggetti che possono chiedere l'acquisizione della testimonianza nella sede del proprio ufficio. Inoltre, la nuova disposizione ha modificato profondamente la logica dell'articolo 356 del vecchio codice di procedura penale, abolendo sia il riferimento alla ampia categoria dei Grandi ufficiali dello Stato, sia il carattere privilegiato dell'esenzione. La disposizione attuale - dopo aver definito la peculiare posizione del Presidente della Repubblica - ha ricondotto la possibilità della testimonianza a domicilio a quattro soggetti tassativamente indicati (Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale) e l'ha fatto collegandola specificamente all'esercizio delle loro funzioni;

b) pur essendosi innovata profondamente la materia nel codice di procedura penale, l'assunzione delle testimonianze nel codice di procedura civile rimane invece disciplinata secondo i precedenti criteri. Infatti, l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, prevede che «la disposizione dell'articolo 255, secondo comma, del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato». In tale modo, sussiste un oggettivo problema di coerenza all'interno dell'ordinamento italiano tra l'assunzione della testimonianza nel processo penale ed in quello civile.

Pertanto, la Commissione paritetica ha unanimemente ritenuto che la prerogativa dell'assunzione a domicilio della testimonianza possa essere riferita a quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano. In questo senso si è convenuto che l'assunzione della testimonianza nella sede da essi indicata possa spettare ai cardinali che svolgono le funzioni di Decano del Sacro Collegio, di Prefetto dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di « Congregazione », di Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e al cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Con la soluzione che si propone resta salva, naturalmente, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale e degli usi internazionali e restano quindi ferme le prerogative di diritto internazionale proprie del cardinale Segretario di Stato.

La Commissione, infine, ha affrontato la questione dell'armonizzazione degli impegni pattizi con le norme codicistiche dal momento che, come si è visto, nel codice di

procedura civile è tuttora contemplata l'assunzione della testimonianza a domicilio per l'intera categoria dei cardinali. La Commissione ha quindi ritenuto che, una volta interpretato l'articolo 21 del Trattato del Laterano come riferibile soltanto ad alcune funzioni cardinalizie, diventi opportuno e necessario che tale riconoscimento trovi applicazione anche nelle norme processual-civiliistiche italiane (citato articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), che sono tuttora applicabili a tutti i membri del Collegio cardinalizio.

La soluzione concordata è fortemente innovativa, poiché con essa la possibilità per tutti i membri del Collegio cardinalizio (ad oggi 220) di essere ascoltati come testimoni nel luogo da loro indicato - prevista fino al 1989 per i processi penali e tuttora in essere per i processi civili - viene limitata ai soli cardinali che sono investiti di particolari funzioni, cioè ai dodici porporati che ricoprono le più importanti cariche nel Governo della Santa Sede, onde garantire loro la regolarità e la continuità delle funzioni esercitate.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento ratifica l'Intesa, adottata sulla base dell'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

> Articolo 3

Il citato articolo 11, comma 2, dell'Accordo prevede che l'assistenza spirituale ai militari cattolici sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità. In tale contesto, la ratifica della sopra menzionata Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sull'assistenza spirituale alle Forze armate, dando attuazione agli Accordi concordatari del 1984, va a sostituire il precedente quadro normativo (previgente Concordato).

Tra gli elementi qualificanti dell'Intesa si segnalano la ridefinizione, per i cappellani militari, del concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari. Resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, per consentire la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito dell'organizzazione militare, ma il cappellano militare non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare, acquistano, invece, centralità le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura peculiare e autonoma. La nuova disciplina prevede, infatti, che i cappellani curino la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, la formazione cristiana delle persone, l'organizzazione di ogni attività pastorale, che risiedano nelle sedi di servizio loro assegnate, accedendo ai gradi militari per assimilazione senza, cioè, che questo comporti l'identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. La diretta conseguenza della mera assimilazione ai gradi gerarchici è che i cappellani non possano esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Essi non portano armi, di regola indossano l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa. Un'altra significativa novità si ha in materia di disciplina per la quale è previsto che venga predisposto un regolamento *ad hoc* in luogo della attuale normativa e che, pertanto, i cappellani militari non siano più soggetti alle disposizioni generali sulla disciplina militare. Infine, in materia giurisdizionale, i cappellani militari saranno soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e di imbarco e servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale, l'autorità giudiziaria dovrà informare l'Ordinario militare dell'avvio dell'azione penale nei confronti del cappellano.

L'aspetto maggiormente qualificante dell'Intesa consiste nell'intento di conseguire uno sgravio significativo degli oneri a carico dello Stato incidendo su alcuni aspetti del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate.

La contrazione degli oneri si proietta su due aspetti, la riduzione dell'organico e il ridimensionamento del trattamento economico.



A fattore comune, si premette, che le modifiche introdotte dal presente provvedimento sono conseguite nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

➤ **Organico:**

L'organico, viene ridotto dalle attuali 204 unità (articoli 1533 e 1552 del codice dell'ordinamento militare) a 162 unità, in base all'articolo 5, comma 1 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1547, comma 2 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera s) dello schema di disegno di legge di ratifica), anche in ragione della sospensione della leva obbligatoria.

L'articolo 6 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1546, comma 1 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera r) dello schema di disegno di legge di ratifica), riporta la nuova tabella organica dei cappellani militari con i rispettivi gradi di assimilazione.

Nel dettaglio:

- Ordinario militare, assimilato al rango di tenente generale;
- Vicario generale militare, assimilato al rango di maggiore generale;
- secondo cappellano militare, assimilato al rango di tenente colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
- primo cappellano militare capo, assimilato al grado di maggiore s.p.e.;
- cappellano militare capo, assimilato al rango di capitano s.p.e.;
- cappellano militare addetto, assimilato al rango di tenente s.p.e.;
- cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente di complemento.

E' da evidenziare, tra l'altro, la soppressione del terzo cappellano capo assimilato al grado di colonnello, nonché delle figure di ispettore (articolo 1533 del codice dell'ordinamento militare) assimilate al grado di brigadiere generale.

Una ulteriore attenzione merita l'articolo 7 dell'Intesa, riassetato negli articoli 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettere vv) e zz) dello schema di disegno di legge di ratifica), sulle forme di avanzamento, strettamente correlate al trattamento economico.

Le promozioni dei cappellani militari sono effettuate per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente in s.p.e., e dal grado di tenente s.p.e. al grado di capitano s.p.e.; per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore s.p.e.. Inoltre, il periodo di permanenza minima nel grado, ai fini della promozione, è di 5 anni per i gradi di sottotenente di complemento e di tenente, e di 10 anni per i gradi di capitano e di maggiore.

Nel determinare la composizione teorica dell'organico si è tenuto conto dei criteri di seguito riportati:

- il limite organico è stato fissato a 162 unità complessive (di cui 1 Ordinario militare, 1 Vicario militare);
- non sono più previsti gli ispettori (assimilati al grado di brigadiere generale) e i terzi cappellani capo (assimilati al grado di colonnello);



- il numero massimo di secondi cappellani capo (assimilati al grado di tenente colonnello) è fissato in 10 unità;
- la ripartizione, tra i gradi, delle rimanenti unità di personale è stata effettuata tenendo conto delle permanenze nei gradi di cui all'articolo 7 comma 2 dell'Intesa, che comporta un modulo di alimentazione teorico di 5 unità/anno.

L'organico teorico che ne deriva è il seguente:

- n. 1, Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1, Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 10, secondo cappellano capo (tenente colonnello);
- n. 50, primo cappellano capo (maggiore);
- n. 50, cappellano capo (capitano);
- n. 25, cappellano addetto (tenente);
- n. 25, cappellano di complemento (sottotenente di complemento).

Con riferimento alla riduzione dell'organico da 204 unità a 162 unità si specifica che la composizione dell'organico - prima dell'Intesa - ai sensi degli articoli 1533 e 1552 del codice dell'ordinamento militare e ancora vigenti, è la seguente:

- n. 1, Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1, Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 3, Ispettori (brigadiere generale);
- n. 9, terzo cappellano capo (colonnello);
- n. 190, tra secondo cappellano capo (tenente colonnello), primo cappellano capo (maggiore), cappellano capo (capitano), cappellano addetto (tenente).

Dalla rilevazione per l'anno 2019 del c.d. Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) emerge una consistenza in anni persona pari a 197 unità (rispetto all'organico teorico pari a 204 unità), dettagliata per posizioni economiche nella tabella 1:

Tabella 1. Rilevazione Anni Persona SICO - Bilancio 2019

QUALIFICHE ECONOMICHE	Min. Difesa					MEF	TOTALE AA/P
	CR2	CR4	CR5	CR6	CR7	GDF	
Ordinario militare	1						1
Vicario generale	1						1
Ispettore							0
III cappellano capo +23 anni		1			1		2
III cappellano capo						2	2
II cappellano capo +23 anni		7	3	5	3		18
II cappellano capo +18 (ten.col.)	1	3	2			3	9
II cappellano capo +13 anni					8	0	8
I cappellano capo +23 anni			2			0	2



I cappellano capo +13 anni		7	1	5	5	0	18
II cappellano capo						3	3
I cappellano capo con 3 anni grado (magg.)						3	3
I cappellano capo						2	2
cappellano capo +10 (cap.)	1	26	6	6	3	1	43
cappellano capo					6	7	13
cappellano addetto	2	33	14	13	6	4	72
TOTALE	6	77	28	29	32	25	197

Gli oneri complessivi associati sono riportati nella tabella 2:



Tabella 2. Oneri complessivi cappellani SICO - Bilancio 2019

QUALIFICHE ECONOMICHE	CR 2	CR 4	CR 5	CR 6	CR 7	GDF	TOTAL EAA/P	CR2	CR4	CR5	CR6	CR7	GDF	TOTALE
Ordinario militare	1						1	146.681					0	146.681
Vicario generale	1						1	128.612					0	128.612
Ispettore							0						0	0
III cappellano capo +23 anni		1			1		2		90.353			90.127	0	180.480
III cappellano capo						2	2						134.382	134.382
II cappellano capo +23 anni		7	3	5	3		18		561.003	240.430	400.716	239.752	0	1.441.900
II cappellano capo +18 (ten.col.)	1	3	2			3	9	63.870	191.609	127.739			197.559	580.777
II cappellano capo +13 anni					8	0	8					481.144		481.144
I cappellano capo +23 anni			2			0	2			160.022				160.022
I cappellano capo +13 anni		7	1	5	5	0	18		404.810	57.830	289.150	300.054		1.051.845
II cappellano capo						3	3						145.802	145.802
I cappellano capo con 3 anni grado (magg.)						3	3						130.048	130.048
I cappellano capo						2	2						87.227	87.227
cappellano capo +10 (cap.)	1	26	6	6	3	1	43	41.755	1.085.618	250.527	250.527	126.494	42.771	1.797.692
cappellano capo					6	7	13					243.634	307.961	551.595
cappellano addetto	2	33	14	13	6	4	72	77.837	1.284.312	544.860	505.941	238.302	170.709	2.821.961
TOTALE	6	77	28	29	32	25	197	458.754	3.617.706	1.381.408	1.446.335	1.719.507	1.216.460	9.840.170
Assegno nucleo familiare								801	3.725	1.686	1.848	0	0	8.060
Importo complessivo assegno familiare								459.555	3.621.431	1.383.094	1.448.183	1.719.507	1.216.460	9.848.230
1 - stipendi e assegni fissi al personale militare								459.555	3.621.431	1.383.094	1.448.183	1.719.507	1.216.460	9.848.230
2 - contributi prev.li ed assist.li a carico dell'amm.ne - competenze fisse								141.210	1.116.315	426.140	445.662	515.852	363.478	3.008.657
5 - contributi prev.li ed assist.li a carico dell'amm.ne - competenze accessorie								0	0	0	0	0	0	
30 - somme a disposizione per le assunzioni di personale								0	0	0	0	0	0	
TOTALE STANZIAMENTO								600.765	4.737.746	1.809.234	1.893.845	2.235.359	1.579.938	12.856.887
IRAP								38.994	307.505	117.420	122.938	146.158	85.744	818.759
TOTALE COMPLESSIVO A BILANCIO								639.759	5.045.251	1.926.654	2.016.783	2.381.517	1.665.682	13.675.646



Va rilevato che le consistenze effettive sono inferiori agli anni persona inseriti su indicazione dell'Ordinariato in SICO.

Ciò accade perché l'Ordinariato militare, durante la fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio, richiede che venga inserito in SICO un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico ipotizzando l'immissione di cappellani addetti in corso d'anno.

Per tale ragione il limite organico complessivo di 162 unità previsto dall'Intesa sarà rispettato agendo sulle predette immissioni.

Le ulteriori variazioni all'organico sono dovute, oltre che alla soppressione in organico di personale con il grado di terzo cappellano capo (assimilato al grado di colonnello), alla fissazione del tetto massimo di 10 unità per il grado di secondo cappellano capo (assimilato al grado di tenente colonnello)

Non sono previste disposizioni di carattere transitorio.

Tuttavia, ad ulteriore garanzia della clausola d'invarianza finanziaria, si iscrive la previsione dell'articolo 13, comma 2 dell'Intesa, che modifica l'articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare relativo alle cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari (articolo 3, comma 1, lettera *dd*) dello schema di disegno di legge di ratifica), inserendo in particolare al comma 1, la lettera *g*), la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica.

Lo sviluppo delle consistenze nel decennio 2020-2029 è stato effettuato prevedendo:

- cessazioni dal servizio permanente d'autorità per i terzi cappellani capo e per i secondi cappellani capo eccedenti il tetto dell'organico fissato ora a 10 unità, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento di ratifica;
- ulteriori fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età;
- immissioni dal grado di cappellano di complemento;
- immissioni programmate in maniera da avere l'organico sempre pari al limite di 162 unità;
- promozioni secondo le permanenze indicate nel sopra citato articolo 7 dell'Intesa;
- accesso al grado di secondo cappellano capo "a vacanza".

Lo sviluppo delle consistenze è riportato per ogni grado nelle tabelle seguenti:

Tabella 3. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano di complemento

cappellano di complemento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	8	61	62	58	55	55	4	4	8	13
Immissioni	54	1	0	0	1	3	1	4	5	4
Passaggio in SPE	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	61	62	58	55	55	4	4	8	13	16

Tabella 4. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano addetto

cappellano addetto (SPE)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	20	14	8	9	8	9	62	63	59	56
Immissioni da cappellano di complemento	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Promozioni a cappellano capo	7	6	3	4	0	1	0	4	3	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	14	8	9	8	9	62	63	59	56	56

Tabella 5. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano capo

cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	45	47	49	50	48	42	33	26	25	28
Immissioni da capp. addetto	7	6	3	4	0	1	0	4	3	1
Promozioni a 1° capp. capo	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	47	49	50	48	42	33	26	25	28	22

Tabella 6. Andamento delle consistenze nel grado di primo cappellano capo

primo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	23	28	31	33	39	44	51	57	58	53
Immissioni da capp. addetto	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Promozioni a 1° capp. capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fuoriuscite limiti	0	1	0	0	1	3	1	4	5	4
Totale consistenze	28	31	33	39	44	51	57	58	53	52

Tabella 7 Andamento delle consistenze nel grado di secondo cappellano capo

secondo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	33	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Immissioni da cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cessazione d'autorità	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Totale consistenze	10									

Tabella 8. Andamento delle consistenze nel grado di terzo cappellano capo

terzo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione d'autorità	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	0									

Tabella 9. Andamento delle consistenze nel grado vicario generale



Vicario generale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale consistenze	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabella 10. Andamento delle consistenze nel grado di ordinario militare

Ordinario militare	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale consistenze	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabella 11. Riepilogo dell'andamento delle consistenze dei cappellani militari

Sviluppo consistenze cappellani Militari	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordinario militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
terzo cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
secondo cappellano capo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
primo cappellano capo	28	31	33	39	44	51	57	58	53	52
cappellano capo	47	49	50	48	42	33	26	25	28	22
cappellano addetto	14	8	9	8	9	62	63	59	56	56
cappellano di complemento	61	62	58	55	55	4	4	8	13	20
Totale consistenze	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162

> **Trattamento economico:**

Per quanto riguarda il trattamento economico, la relazione di accompagnamento all'Intesa specifica che resta fermo il fatto che i cappellani militari siano considerati come sacerdoti che prestano servizio in favore della diocesi di appartenenza, nell'ambito del sistema economico di sostentamento del clero, di cui alla legge n. 222 del 1985. In tal modo, nel caso di interruzione del servizio di cappellano nelle Forze armate, il sacerdote torna a essere soggetto a pieno titolo al sistema di sostentamento generale.

L'articolo 9 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera *bbb*) dello schema di disegno di legge di ratifica, prevede che ai cappellani militari sia corrisposto il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione con la relativa progressione economica.

La retribuzione iniziale - a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento - risulta ulteriormente ridotta rispetto a quella precedentemente prevista per il cappellano addetto di complemento, che era assimilata al trattamento economico del tenente in servizio permanente.

Ai cappellani militari compete il trattamento economico spettante agli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione. Con riferimento agli emolumenti fissi e continuativi, si precisa che i cappellani militari sono destinatari della progressione economica e ad essi sono corrisposte, con esclusione di ogni altra, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di impiego operativo di base. Sono escluse le maggiorazioni dell'operativa ad eccezione dell'indennità di imbarco.



Il dettaglio delle indennità fisse e continuative spettanti è indicato nelle successive tabelle 12 e 13 ove sono riportati rispettivamente i costi medi unitari per posizione economica per il 2020 prima e dopo il presente provvedimento.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 12. Dettaglio dei costi medi unitari per posizione economica prima della riduzione dell'indennità operativa (valori SICO 2020)

Qualifica/posizione economica	Classi Param.	Stipendio (12 mens)	Tredima mensilità	I.F.S.	Progr.nte econ anzianità R.I.A.	Assegno pens.ile Importo aggiuntivi o pens.ile	Assegno Dirig.ile	Ind.Me us. Art. 1791 COM	vacanza contratt.ile	operativa cappellan i (base)	Totale netto	IRAP	Contr. Prev. Amm.ne	Cassa Statali Amm.ne	2020 (M)
Generale di corpo d'armata	6° cl.	48.381,55	4.031,80	13.024,19	18.868,80	4.497,15	47.077,37			10.800,00	146.680,86	12.467,87	7.166,69	38.084,31	204.399,73
Generale di divisione	6° cl.	39.587,40	3.298,95	12.354,41	15.439,09	3.821,05	43.311,18			10.800,00	128.612,08	10.932,03	6.194,00	33.241,34	178.979,45
Generale di brigata	7° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	15.396,01	3.370,28	21.658,20			10.800,00	99.796,01	8.482,66	4.592,85	26.040,16	138.911,68
Colonnello + 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	13.214,75			12.000,00	90.353,13	7.680,02	3.988,33	23.675,15	125.696,63
Colonnello	-	26.100,00	2.175,00	11.309,60	0,00	2.747,68	13.214,75			10.300,00	66.047,03	5.614,00	2.743,05	17.009,76	91.412,84
Tenente colonn. + 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	3.004,84			12.000,00	80.143,22	6.812,17	3.408,41	21.204,35	111.568,15
Tenente colonn. + 18 anni	5° cl.	26.100,00	2.175,00	11.309,61	8.482,50	2.747,68	3.004,84			10.050,00	63.869,63	5.428,92	2.643,93	16.790,75	88.733,23
Tenente colonn. + 13 anni	5° cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	3.004,84			8.100,00	57.962,20	4.926,79	2.419,15	15.217,50	80.525,64
Tenente colonnello	-	19.040,00	1.586,67	9.907,08	0,00	2.597,53	3.004,84			7.000,00	43.136,12	3.666,57	1.679,90	11.187,69	59.670,28
Maggiore + 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	2.872,70			12.000,00	80.011,08	6.800,94	3.400,90	21.172,37	111.385,29
Maggiore + 13 anni	5° cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	2.872,70			8.100,00	57.830,06	4.915,56	2.411,65	15.185,52	80.342,79
Maggiore con 3 anni nel grado	-	17.561,50	1.463,46	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			7.000,00	41.402,27	3.519,19	1.581,42	10.709,96	57.212,84
Maggiore	-	17.050,00	1.420,83	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			7.000,00	40.848,14	3.472,09	1.549,95	10.555,74	56.425,92
Capitano + 10 anni	150,50	26.796,53	2.233,04		267,76	4.107,22		1.850,00		6.500,00	41.754,55	3.549,14	1.769,17	11.168,09	58.240,95
Capitano	150,50	26.796,53	2.233,04		267,76	4.107,22				6.500,00	39.904,55	3.391,89	1.664,09	10.720,39	55.680,92
Tenente	148,00	26.351,40	2.195,95		0	4.071,21				6.300,00	38.918,56	3.308,08	1.621,49	10.454,56	54.302,69



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 12. Dettaglio dei costi medi unitari per posizione economica dopo la riduzione dell'indennità operativa

Qualifica/posizione economica	Classi Param.	Stipendio (12 mens)	Tred.ma mensilità	I.L.S.	Progr.ne econ. anzianità R.L.A.	Assegno pens.le importo aggiuntivo o pensile	Assegno Dirig.le	Ind.Mc ns. Art. 1791 COM	vacanza contrattile	operativa cappellan i (base)	Totale netto	IRAP	Contr. Prev. Ammine	Cassa Sissifi Ammine	
generale di corpo d'arma	6° cl.	48.381,55	4.031,80	13.024,19	18.868,80	4.497,15	47.077,37			8.913,45	144.794,31	12.307,52	7.166,69	37.627,76	201.896,28
generale di divisione	6° cl.	39.587,40	3.298,95	12.354,41	15.439,09	3.821,05	43.311,18			8.913,45	126.725,53	10.771,67	6.194,00	32.784,79	176.475,99
generale di brigata	7° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	15.396,01	3.370,28	21.638,20			8.325,72	97.321,73	8.272,35	4.592,85	25.441,39	135.628,32
colonnello + 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	13.214,75			8.325,72	86.678,85	7.367,70	3.988,33	22.785,97	120.820,85
colonnello	-	26.100,00	2.175,00	11.309,60	0,00	2.747,68	13.214,75			7.150,26	62.697,29	5.329,27	2.742,05	16.199,13	86.967,74
tenente colonn. + 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	3.004,84			8.325,72	76.468,94	6.499,86	3.408,41	20.315,17	106.692,38
tenente colonn. + 18 anni	5° cl.	26.100,00	2.175,00	11.309,61	8.482,50	2.747,68	3.004,84			7.150,26	60.959,89	5.182,44	2.643,93	16.089,01	84.885,27
tenente colonn. + 13 anni	5° cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	3.004,84			7.150,26	57.012,46	4.846,06	2.419,15	14.987,66	79.265,33
tenente colonnello	-	19.040,00	1.586,67	9.907,08	0,00	2.597,53	3.004,84			4.834,05	40.970,17	3.482,46	1.679,90	10.663,53	56.796,06
maggiore + 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	2.872,70			8.325,72	76.336,80	6.488,63	3.400,90	20.283,20	106.509,53
maggiore + 13 anni	5° cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	2.872,70			7.150,26	56.880,32	4.834,83	2.411,65	14.955,68	79.082,48
maggiore con 3 anni nel grado	-	17.561,50	1.463,46	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			4.464,72	38.866,99	3.303,69	1.581,42	10.096,42	53.848,52
maggiore	-	17.050,00	1.420,83	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			4.464,72	38.312,86	3.256,59	1.549,95	9.942,20	53.061,60
capitano + 10 anni	150,50	26.796,53	2.233,04		246,34	4.107,22		1.850,00	203,19	4.330,43	39.766,75	3.380,17	1.779,49	10.693,65	55.620,06
capitano	150,50	26.796,53	2.233,04		246,34	4.107,22			203,19	4.330,43	37.916,75	3.222,92	1.674,41	10.245,95	53.060,03
tenente	148,00	26.351,40	2.195,95		0	4.071,21			199,81	3.894,15	36.712,52	3.120,56	1.632,84	9.927,95	51.393,87
sottotenente CPL	//	19.658,85	1.638,24			3.669,25				2.148,51	27.377,97	2.527,13	1.209,67	6.625,47	37.540,24



Al fine di determinare lo sviluppo decennale degli oneri, è stato calcolato, partendo dal costo medio unitario per posizione economica, il costo medio ponderato per grado. Il calcolo è stato effettuato considerando le consistenze medie per ogni posizione economica desunte dalle permanenze previste in ogni grado.

A titolo esemplificativo si riporta come è stato calcolato il costo medio di alcuni gradi.

Al personale che riveste il grado di secondo cappellano capo è stata attribuita la qualifica economica c.d. "+23 anni" in quanto ha un'anzianità minima di 30 anni: 5 anni da cappellano di complemento, 5 anni da cappellano addetto, 10 anni da cappellano capo e 10 anni da primo cappellano capo;

Il personale che riveste il grado di primo cappellano capo è stato ripartito proporzionalmente tra la qualifica economica c.d. "+13 anni" (3/10 dell'organico) e c.d. "+23 anni" (7/10 dell'organico) considerando che rivestirà il grado di primo cappellano capo con 20 anni di carriera e permarrà per 3 anni nella qualifica c.d. "+18 anni" e almeno 7 anni nella qualifica c.d. "+23 anni".

Tabella 14. Determinazione del costo Medio Unitario per grado

POSIZIONE ECONOMICA	CMU €	Organico Teorico	Grado	Media ponderata CMU grado
Ordinario militare (ten.gen.)	201.896,28	1	Ordinario militare	201.896,28
Vicario generale militare (magg.gen.)	176.475,99	1	Vicario generale	176.475,99
Ispettore (brig.gen.)	135.628,32	0	Ispettore	135.628,32
3 [^] cappellano capo + 23 (col.)	120.820,85	0	III cappellano capo	120.820,85
3 [^] cappellano capo	86.967,74	0		
2 [^] cappellano capo + 23 (ten.col.)	106.692,38	10	II cappellano capo	106.692,38
2 [^] cappellano capo + 18	84.885,27	0		
2 [^] cappellano capo + 13	79.265,33	0		
2 [^] cappellano capo (ten.col.)	56.796,06	0		
1 [^] cappellano capo + 23	106.509,53	35	I cappellano capo	98.281,42
1 [^] cappellano capo + 13	79.082,48	15		
1 [^] cappellano capo (magg.) con 3 anni nel grado	53.848,52	0		
1 [^] cappellano capo (magg.)	53.061,60	0		
cappellano capo (cap.) + 10 anni	55.620,06	50	cappellano capo	55.620,06
cappellano capo (cap.)	53.060,03	0		
cappellano addetto (ten.)	51.393,87	25	cappellano addetto	51.393,87
cappellano di complemento (s.ten. cpl)	37.540,24	25	cappellano di complemento	37.540,24



Moltiplicando il costo medio ponderato per grado (tabella 14) per le consistenze (tabella 10) si ottengono gli oneri previsti nel decennio 2020-2029

Tabella 15. Oneri complessivi nel decennio 2020-2029

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sviluppo oneri cappellani militari										
Ordinario militare	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896
Vicario generale	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476
Ispettore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
terzo cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
secondo cappellano capo	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920
primo cappellano capo	2.751.868	3.046.711	3.243.273	3.832.959	4.324.364	5.012.331	5.602.017	5.700.298	5.208.893	5.110.612
cappellano capo	2.614.187	2.725.429	2.781.050	2.669.808	2.336.082	1.835.493	1.446.146	1.390.525	1.557.388	1.223.662
cappellano addetto	719.514	411.151	462.545	411.151	462.545	3.186.420	3.237.814	3.032.238	2.878.057	2.878.057
cappellano di complemento	2.289.940	2.327.480	2.177.320	2.064.700	2.064.700	150.160	150.160	300.320	488.020	750.800
Totale	9.820.801	9.956.063	10.109.480	10.423.910	10.632.983	11.629.696	11.881.429	11.868.674	11.577.650	11.408.423

Inoltre, per quanto concerne il ridimensionamento del trattamento economico spettante ai cappellani militari, derivante dalla modifica dell'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare, da parte del citato articolo 9 dell'Intesa (articolo 3, comma 1, lettera *bbb*) dello schema di disegno di legge di ratifica) si precisa che:

- le indennità operative non più spettanti (campagna, super campagna, truppe alpine ecc.) e l'indennità mensile pensionabile precedentemente spettante ai cappellani militari impiegati presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, sono state escluse dal conteggio del costo medio unitario (C.M.U.). Gli oneri riportati nella tabella 15 sono, pertanto, già al netto dei risparmi derivanti dalla mancata corresponsione di indennità operative diverse dall'operativa di base (escluso l'imbarco per il personale imbarcato);
- non è prevista la corresponsione di emolumenti accessori, quali: compenso per il lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego, emolumenti *ex* articolo 1826 *bis* del codice dell'ordinamento militare (che prevede un fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi), fondo efficienza servizi istituzionali; in effetti, la mancata corresponsione ai cappellani militari di tali emolumenti non determina in sé un risparmio per il bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti non vengono ridotti in funzione della mancata erogazione a favore dei cappellani;
- restano, invece, fermi eventuali obblighi assicurativi in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali espletate in qualunque orario.

Si chiarisce inoltre che non vi è personale che rivesta gradi non più previsti o eccedenti la nuova dotazione organica.

➤ Per quanto concerne gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, si tratta di mere norme ordinamentali, da cui non discendono oneri per la finanza pubblica.

Dal presente provvedimento, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

A
24 FEB. 2020

Il Presidente del Consiglio dello Stato

[Firma]



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente provvedimento di ratifica trova fondamento nell'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121. In particolare, il citato articolo 11, comma 2 dell'Accordo prevede che l'assistenza spirituale ai militari cattolici sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità. Con questo intervento normativo viene, così, operata la ratifica dell'Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in materia di assistenza spirituale alle Forze armate, riferita agli Accordi concordatari del 1984 superando, in tal modo, il precedente quadro normativo che risaliva al 1961 (disciplina di ratifica) e al 1936 (previgente Concordato).

Le innovazioni normative rispecchiano i mutamenti degli ultimi decenni intervenuti nella Chiesa cattolica soprattutto ad opera del Concilio Vaticano II e delle successive riforme di tipo concordatario e rispecchiano, altresì, quei mutamenti avvenuti in altri contesti, nell'ordinamento civile con l'estensione del diritto di libertà religiosa in diversi ambiti, e nell'ambito delle Forze armate, con la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente riduzione degli organici militari, anche in relazione alle nuove funzioni che le Forze armate sono state chiamate a svolgere in Italia e all'estero, soprattutto a sostegno delle popolazioni civili in situazioni e circostanze difficili e, per quanto riguarda l'estero, con le missioni internazionali di pace.

I cambiamenti sopra accennati sono stati, peraltro, messi in evidenza, a suo tempo, delle Camere in sede di ratifica degli Accordi concordatari del 1984, e poi sono stati recentemente di nuovo oggetto di attenzione da parte del Parlamento per sollecitare la predisposizione dell'Intesa prevista dal citato articolo 11, comma 2 dell'Accordo del 1984 e, così, ridefinire i profili giuridici di un nuovo rapporto tra i cappellani e la struttura militare per conseguire un significativo sgravio degli oneri a carico dello Stato in merito al servizio di assistenza spirituale.

In tale nuovo contesto storico-politico e normativo si calano i motivi ispiratori dell'Intesa.

In ragione della specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa nelle Forze armate, resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, soprattutto per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito della concreta organizzazione militare, ma è stato ridefinito il concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari. In questo senso, il ruolo del cappellano militare non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare, ma divengono centrali le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura per molti aspetti peculiare e autonoma. Viene, inoltre, ridotto l'organico che passa dalle attuali 204 unità a 162 unità.

In materia di disciplina, è previsto che entro un anno venga predisposto un regolamento *ad hoc* in luogo della attuale normativa, elaborato dal Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario



militare, che preveda una serie più limitata di fattispecie disciplinari e obblighi specifici, nonché sanzioni, in caso d'infrazione, compatibili con la natura delle funzioni svolte dai cappellani, e in armonia con quanto previsto dall'Intesa. In merito al profilo giurisdizionale, è previsto che i cappellani militari restino soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e di imbarco e servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. Resta fermo che l'autorità giudiziaria informi l'Ordinario militare dell'avvio dell'azione penale nei confronti del cappellano.

L'Intesa valorizza, inoltre, le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, regola, poi, i mezzi e gli strumenti che sono loro messi a disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse. In particolare, i cappellani curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni attività pastorale. L'Intesa delinea, inoltre, lo stato giuridico dei cappellani quale figura autonoma rispetto all'organizzazione militare. Essi hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate, accedono ai gradi militari per assimilazione, senza cioè che ciò comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Alla luce di tale mera assimilazione, ne consegue che i cappellani non possano esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Infine, i cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa.

E' necessario, da ultimo, porre l'attenzione sugli aspetti di carattere economico, i più innovativi dell'Intesa. La riduzione degli oneri a carico dello Stato relativi all'assistenza spirituale alle Forze armate rappresenta, come già sopra evidenziato, uno dei principali obiettivi di questo intervento. Resta fermo, in primo luogo, che i cappellani militari sono inseriti, a pieno titolo, come sacerdoti che prestano servizio in favore della Diocesi di appartenenza, nel sistema economico di sostentamento del clero. I relativi emolumenti ricevuti dall'amministrazione pubblica competente sono calcolati (ad esempio come per i sacerdoti insegnanti di religione) in base alla remunerazione di cui alla legge n. 222 del 1985. In caso di interruzione del servizio di cappellano nelle Forze armate, il sacerdote torna a essere soggetto a pieno titolo allo stesso generale sistema di sostentamento.

Più nel dettaglio, la progressione economica a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento, la retribuzione iniziale è ulteriormente ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo; inoltre l'accesso limitato al grado di tenente colonnello (non più di 10 unità complessive) comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore. Viene, altresì, esclusa ogni forma di retribuzione per le attività espletate fuori dell'orario di servizio, fermi restando gli oneri assicurativi connessi. Infine, sono ridotte le indennità riconosciute ai cappellani, ossia solo quelle conseguenti alla funzione svolta, con esclusione di ogni altra che non sia riferibile alla sua funzione (ad esempio indennità di trasferimento).

Il provvedimento recepisce inoltre lo Scambio di Lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede del 26 luglio 2006 relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici (art. 4) e lo Scambio di Lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede del 15 febbraio 2008 sul diritto dei cardinali di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi (art. 5).



2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano i cappellani militari sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), agli articoli da 1533 a 1625 (a esclusione del Capo II - Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari - articolo 1620).

Attualmente nel codice dell'ordinamento militare lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate sono disciplinati mediante il riassetto delle disposizioni della legge n. 512 del 1961 che, in materia, dà attuazione al previgente regime concordatario. Si tratta degli accordi sottoscritti fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio del 1929, cui è stata data esecuzione con la legge n. 810 del 1929, recante "Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.". In particolare, l'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare prevede che il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, sia disciplinato dal codice, al titolo III del libro V, ossia dalle disposizioni attuative del precedente regime concordatario.

Dunque, nelle more dell'adozione dell'Intesa, la disciplina di riferimento è rimasta quella di cui alla legge n. 512 del 1961, riassetata - a seguito dell'operazione di codificazione delle disposizioni sull'ordinamento militare - nel libro V, titolo III, del codice dell'ordinamento militare.

La disposizione che disciplina l'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici è l'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Le disposizioni che disciplinano l'assunzione della testimonianza di cardinali sono l'art. 206 e il nuovo art. 206-*bis* del codice di procedura penale e l'art. 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

In conseguenza della presente ratifica, la nuova disciplina viene introdotta nell'ordinamento interno mediante un'operazione di riassetto normativo.

Per quanto concerne l'ordinamento militare, la nuova disciplina è volta a novare quella precedente con riferimento ai medesimi istituti e, al contempo, a sostituire ovvero ad abrogare gli istituti superati ovvero divenuti con essa incompatibili.

Restano, invece, in vigore le fattispecie regolate precedentemente e riferite ad aspetti della materia non trattati direttamente dall'Intesa e che costituiscono completamento anche della nuova disciplina.



4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in linea con gli articoli 80 e 87, ottavo comma, della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), c) e d, della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato attuale non risultano esserci altri disegni di legge di ratifica in materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla materia oggetto dell'Intesa.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto si tratta della ratifica di un accordo con la Santa Sede ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della Costituzione su una materia di competenza esclusiva dello Stato.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Intesa è conforme agli obblighi assunti dall'Italia con la Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle Forze armate.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto dell'Intesa.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto dell'Intesa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

L'Intesa non ha alcun riflesso sull'ordinamento degli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni dell'Intesa non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'Intesa.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni dettate dall'Intesa sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

Le seguenti disposizioni dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevedono l'abrogazione espressa delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare a fianco di ciascuna indicate:



- comma 1, lettera f): abrogazione dell'articolo 1535;
- comma 1, lettera v): abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1552;
- comma 1, lettera ff): abrogazione dell'articolo 1581;
- comma 1, lettera hh): abrogazione dell'articolo 1592;
- comma 1, lettera rr): abrogazione degli articoli 1604 e 1605;
- comma 1, lettera aaa), abrogazione degli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'Intesa non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' previsto il seguente atto attuativo:

- decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare di adozione del regolamento in materia di disciplina dei cappellani militari, da predisporre entro un anno dall'entrata in vigore dell'Intesa (articolo 14, comma 1 dell'Intesa e inserito nell'articolo 1555, comma 2, del codice dell'ordinamento militare);

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.


Roma, 16.01.2020

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 22 GEN. 2020
Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

Art. 3.

*(Norme di adeguamento
dell'ordinamento interno)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Assistenza spirituale*) - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.

2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni. »;

b) l'articolo 1533 è sostituito dal seguente:

« Art. 1533. - (*Direzione del Servizio di assistenza spirituale*) - 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.

2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.

3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale.

6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente. »;

c) dopo l'articolo 1533 è inserito il seguente:

« Art. 1533-bis. - (*Svolgimento del servizio di assistenza spirituale*) - 1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio. »;

d) l'articolo 1534 è sostituito dal seguente:

« Art. 1534. - (*Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale*) - 1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. »;

e) dopo l'articolo 1534 è inserito il seguente:

« Art. 1534-bis. - (*Designazione dei cappellani militari coordinatori*) - 1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.

2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario

militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico. »;

f) l'articolo 1535 è abrogato;

g) all'articolo 1536, comma 1, le parole: « e gli ispettori prestano » sono sostituite dalla seguente: « presta »;

h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « militare » le parole: « e degli ispettori » sono soppresse;

i) l'articolo 1539 è sostituito dal seguente:

« Art. 1539. - (*Cessazione dall'ufficio per limiti di età*) - 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. »;

l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: « e per gli ispettori » sono soppresse;

o) all'articolo 1543, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. »;

p) l'articolo 1544 è sostituito dal seguente:

« Art. 1544. - (*Richiami in servizio*) - 1. Il Vicario generale militare nella riserva può

essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico.»;

q) l'articolo 1545 è sostituito dal seguente:

« Art. 1545. - (*Collocamento in congedo assoluto*) - 1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.»;

r) l'articolo 1546 è sostituito dal seguente:

« Art. 1546. - (*Gradi gerarchici*) - 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità;

b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;

e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.

2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:

a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;

b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di

direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. »;

s) l'articolo 1547 è sostituito dal seguente:

« Art. 1547. - (*Stato giuridico e organico*) - 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità. »;

t) l'articolo 1548 è sostituito dal seguente:

« Art. 1548. - (*Nomina*) - 1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare. »;

u) l'articolo 1549 è sostituito dal seguente:

« Art. 1549. - (*Requisiti per la nomina*) - 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni. »;

v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati;

z) l'articolo 1555 è sostituito dal seguente:

« Art. 1555. - (*Normativa penale e disciplinare*) - 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio

presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.

3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. »;

aa) l'articolo 1559 è sostituito dal seguente:

« Art. 1559. - (*Nomina*) - *l.* La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

a) presentano apposita domanda;

b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;

c) non hanno superato il 45° anno di età. »;

bb) all'articolo 1560, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice, »;

cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: « sospensione » è inserita la seguente: « precauzionale »;

dd) l'articolo 1577 è sostituito dal seguente:

« Art. 1577. - (*Cause di cessazione dal servizio permanente*) - *l.* Il cappellano mi-

litare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) domanda;
- d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici;
- e) elevazione alla dignità vescovile;
- f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
- g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica;
- h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5. »;

ee) all'articolo 1578, comma 1, il numero: « 62° » è sostituito dal seguente: « 65° »;

ff) l'articolo 1581 è abrogato;

gg) all'articolo 1583, comma 1, le parole: « , su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, » sono soppresse;

hh) l'articolo 1592 è abrogato;

ii) all'articolo 1593, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« l. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549. »;

ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo:

1) la parola: « addetti » è soppressa;

2) la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

mm) all'articolo 1597, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il cappellano militare perde il grado per:

a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;

b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);

c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c). »;

nn) l'articolo 1599 è sostituito dal seguente:

« Art. 1599. - (*Sanzioni disciplinari*) -
1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;

b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;

c) la cessazione dal servizio. »;

oo) l'articolo 1601 è sostituito dal seguente:

« Art. 1601. - (*Avvio dell'inchiesta formale*) - 1. Ai fini dell'accertamento di

un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano. »;

pp) all'articolo 1602:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 4, dopo la parola: « Ministro » sono inserite le seguenti: « , formulando una proposta motivata »;

qq) l'articolo 1603 è sostituito dal seguente:

« Art. 1603. - (*Decisioni del Ministro*)
- 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599. »;

rr) gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati;

ss) l'articolo 1608 è sostituito dal seguente:

« Art. 1608. - (*Modalità di avanzamento*)
- 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo. »;

tt) l'articolo 1609 è sostituito dal seguente:

« Art. 1609. - (*Promozioni dei cappellani militari*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

3. Per la validità delle deliberazioni della commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.

4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio. »;

uu) all'articolo 1610:

1) al comma 1, le parole: « nei ruoli unici di cui all'articolo 1552 » sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;

2) al comma 2, le parole: « o dalle funzioni del grado » sono soppresse;

vv) l'articolo 1611 è sostituito dal seguente:

« Art. 1611. - (*Forme di avanzamento*) - 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:

a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;

b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.

2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti. »;

zz) l'articolo 1612 è sostituito dal seguente:

« Art. 1612. - (*Periodi di permanenza minima nel grado*) - 1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:

a) cappellano militare addetto: 5 anni;

b) cappellano militare capo: 10 anni;

c) primo cappellano militare capo: 10 anni. »;

aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati;

bbb) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

« Art. 1621. - (*Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari*) - 1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.

2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.

3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.

4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione,

con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;

b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;

c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;

d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.

6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi. »;

ccc) l'articolo 1625 è sostituito dal seguente:

« Art. 1625. - (*Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale*) - 1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. ».

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

Art. 4.

(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale)

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « sull'azione » sono sostituite dalle seguenti: « sul procedimento »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della

Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;

c) al comma 3-bis, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 206-bis. - *(Assunzione della testimonianza di cardinali)* - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3 ».

2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « Cardinali » sono inserite le seguenti: « che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica ».

Art. 6.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



SEGRETERIA DI STATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG-USRI 0001943 A-4.2.15.2.1
del 14/02/2018

N. 2242/18/RS

Dal Vaticano, 13 febbraio 2018

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ho l'onore di riferirmi alla Lettera N. 1898, del 13 febbraio 2018, del seguente tenore:

«Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione Paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze Armate.

La Commissione Paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze Armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati:

“ARTICOLO 1. ASSISTENZA SPIRITUALE

1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, è assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della Difesa su designazione dell'Ordinario militare.
2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze Armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.

A Sua Eccellenza
On. Paolo GENTILONI SILVERI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi

ROMA

3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facoltà previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorità ecclesiastica.
5. Per ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

ARTICOLO 2. SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE

1. Le autorità militari garantiscono ai Cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.
2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.

ARTICOLO 3. SUPPLENZE E COLLABORAZIONI

1. I Cappellani, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
2. In caso di assenza, il Cappellano è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4. DIREZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare è coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Vicario generale è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare.
2. L'Ordinario militare può avvalersi di 5 Cappellani coordinatori presso gli Stati Maggiori di Forza Armata ed i Comandi Generali. I rispettivi nominativi sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della Difesa. I Cappellani coordinatori assolvono i compiti

- loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.
3. Il Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito Decreto le sedi ove sarà prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorità militare competente.
 4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 5. ORGANICO E STATO GIURIDICO

1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze Armate, per garantire un rapporto di proporzionalità, l'organico dei Cappellani è determinato in 162 unità.
2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignità delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo.
3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non può esercitare poteri di comando o direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze Armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

ARTICOLO 6. ASSIMILAZIONE AI GRADI GERARCHICI

1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi:
 - a. Ordinario militare assimilato al rango di Tenente Generale;
 - b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore Generale;
 - c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di Tenente Colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
 - d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe;
 - e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di Capitano spe;
 - f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di Tenente spe;
 - g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di Sottotenente di complemento.

ARTICOLO 7. MODALITÀ E FORME DI AVANZAMENTO

1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano:
 - a. per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al grado di capitano spe;
 - b. per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore spe.

2. Il periodo di permanenza minima per la promozione è il seguente:
 - a. grado di sottotenente di complemento: 5 anni;
 - b. grado di tenente: 5 anni;
 - c. grado di capitano: 10 anni;
 - d. grado di maggiore: 10 anni.
3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacità e l'idoneità dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare.

ARTICOLO 8. RAPPORTO DI IMPIEGO

1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.
2. Il Cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale.
3. Il rapporto può essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente Intesa.

ARTICOLO 9. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze Armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica.
2. Ai Cappellani militari sono altresì corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:
 - a. l'indennità integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico;
 - b. l'indennità mensile di impiego operativo di base;
 - c. l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
 - d. l'indennità di imbarco disposto dalle autorità competenti.
3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

ARTICOLO 10. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.

ARTICOLO 11. DISCIPLINA MILITARE E APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un Regolamento disciplinare valido per i Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente Intesa.
2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso Unità delle Forze Armate dislocate fuori del territorio nazionale.
3. L'autorità giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio.
2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano è sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano.
3. L'inchiesta formale è affidata dal Ministero della Difesa all'Organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al Ministro.
4. Il Ministro della Difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano.

ARTICOLO 13. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'IMPIEGO

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, comportano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico.
2. La cessazione dall'impiego è disposta con Decreto del Ministro della Difesa per le seguenti cause:
 - a. a domanda dell'interessato;
 - b. al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
 - c. per perdita dei diritti civili e politici;
 - d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con Decreto del Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare;
 - e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia dimesso dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.


ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procederà alla emanazione del Regolamento di Disciplina di cui all'art. 11, comma 1.
2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V, del Codice dell'Ordinamento Militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.
3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e negli *Acta Apostolicae Sedis*."

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa».

In riferimento alla Sua Lettera di cui sopra, ho l'onore di parteciparle che la Santa Sede concorda su quanto è in essa rappresentato.

Voglia gradire, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, con il mio deferente saluto l'espressione della mia più alta considerazione.



PIETRO CARD. PAROLIN
Segretario di Stato



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG-USRI 0001898 P-4.2.15.2.;
del 13/02/2018



Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione Paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze Armate.

La Commissione Paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze Armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati:

“ARTICOLO 1. ASSISTENZA SPIRITUALE

1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, è assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della Difesa su designazione dell'Ordinario militare.
2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze Armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.
3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facoltà previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorità ecclesiastica.
5. Per ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

ARTICOLO 2. SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE

1. Le autorità militari garantiscono ai Cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.
2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.

Sua Eminenza Reverendissima
il Cardinale Pietro PAROLIN
Segretario di Stato
Città del Vaticano



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

ARTICOLO 3. SUPPLENZE E COLLABORAZIONI

1. I Cappellani, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
2. In caso di assenza, il Cappellano è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4. DIREZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare è coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Vicario generale è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare.
2. L'Ordinario militare può avvalersi di 5 Cappellani coordinatori presso gli Stati Maggiori di Forza Armata ed i Comandi Generali. I rispettivi nominativi sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della Difesa. I Cappellani coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.
3. Il Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito Decreto le sedi ove sarà prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorità militare competente.
4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 5. ORGANICO E STATO GIURIDICO

1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze Armate, per garantire un rapporto di proporzionalità, l'organico dei Cappellani è determinato in 162 unità.
2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignità delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo.
3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non può esercitare poteri di comando o direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze Armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

ARTICOLO 6. ASSIMILAZIONE AI GRADI GERARCHICI

1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi:
 - a. Ordinario militare assimilato al rango di Tenente Generale;
 - b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore Generale;
 - c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di Tenente Colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
 - d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe;



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

- e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di Capitano spe;
- f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di Tenente spe;
- g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di Sottotenente di complemento.

ARTICOLO 7. MODALITA' E FORME DI AVANZAMENTO

1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano:
 - a. per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al grado di capitano spe;
 - b. per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore spe.
2. Il periodo di permanenza minima per la promozione è il seguente:
 - a. grado di sottotenente di complemento: 5 anni;
 - b. grado di tenente: 5 anni;
 - c. grado di capitano: 10 anni;
 - d. grado di maggiore: 10 anni.
3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacità e l'idoneità dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare.

ARTICOLO 8. RAPPORTO DI IMPIEGO

1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.
2. Il Cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale.
3. Il rapporto può essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente Intesa.

ARTICOLO 9. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze Armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica.
2. Ai Cappellani militari sono altresì corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:
 - a. l'indennità integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico;
 - b. l'indennità mensile di impiego operativo di base;
 - c. l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
 - d. l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.
3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

ARTICOLO 10. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

ARTICOLO 11. DISCIPLINA MILITARE E APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un Regolamento disciplinare valido per i Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente Intesa.
2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso Unità delle Forze Armate dislocate fuori del territorio nazionale.
3. L'autorità giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio.
2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano è sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano.
3. L'inchiesta formale è affidata dal Ministero della Difesa all'Organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al Ministro.
4. Il Ministro della Difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano.

ARTICOLO 13. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'IMPIEGO

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, comportano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico.
2. La cessazione dall'impiego è disposta con Decreto del Ministro della Difesa per le seguenti cause:
 - a. a domanda dell'interessato;
 - b. al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
 - c. per perdita dei diritti civili e politici;
 - d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con Decreto del Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare;
 - e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia dimesso dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procederà alla emanazione del Regolamento di Disciplina di cui all'art. 11, comma 1.
2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V, del Codice dell'Ordinamento Militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.



*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e negli *Acta Apostolicae Sedis*."

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione;

Paolo Gentiloni

€ 4,00